


STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale

Applicazione al personale militare delle misure relative alla "posizione amministrativa" nel contesto dell'emergenza COVID-19.

N.	TIPO	RAZIONALE	NOTE
1	SERVIZIO IN REGIME DI LAVORO AGILE (SMART WORKING)	<p>Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa prevista ai sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, estesa ai militari fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (termine di cui all'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe").</p> <p>Il ricorso al lavoro agile deve essere incentivato, prevedendone l'applicazione almeno per il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 5, co. 3, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021). Tra le suddette attività non sono incluse le operazioni in atto, le attività di approntamento mirate a garantire il <i>turn-over</i> per le citate operazioni, i concorsi operativi e le attività per la vigilanza e la funzionalità delle infrastrutture. I Comandanti possono prevederne l'applicazione anche per lo svolgimento di attività di formazione professionale a distanza.</p> <p>Il servizio in regime di lavoro agile, non soggetto a limitazioni né temporali (in termini di applicabilità dell'istituto nel periodo di vigenza) né per materia, è applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seguendo le disposizioni applicative di dettaglio impartite dalla F.A.; - secondo le misure semplificate per le quali si prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli art. da 18 a 23 della L. 22 mag. 2017, n. 81. <p>Il ricorso al lavoro agile avviene anche nei casi in cui il Cte/Responsabile dell'Ente o Reparto valuti uno specifico rischio.</p>	<p>Il lavoro agile, ove possibile, deve costituire l'istituto da prediligere, in alternativa alla prestazione di lavoro resa "in presenza". L'istituto è uno strumento da utilizzare al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti.</p> <p>Il domicilio dichiarato all'atto della richiesta non è soggetto a vincoli geografici.</p> <p>Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio o sulla base di motivazioni oggettive legate all'efficienza/efficacia delle attività svolte da remoto, potranno essere chiamati a rientrare in sede. Non è possibile la coesistenza, nell'ambito della stessa giornata, del servizio in presenza e del lavoro agile.</p> <p>Dal 1° gen. al 28 feb. 2021 svolgerà di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, il personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992; - in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante nei suoi confronti una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. <p>Si precisa che il punto 13 dell'annesso I alla circolare n. 0048718 in data 9 mar. 2020 fa riferimento alle fasce di contattabilità.</p>
2	TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO	<p>Istituto straordinario previsto ai sensi dell'art. 87, co. 6, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi, dell'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe", è consentito fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. Si tratta di una "licenza straordinaria per temporanea dispensa dal servizio", non computabile nel limite massimo previsto di 45 giorni annui. L'istituto è finalizzato alla temporanea dispensa dal servizio anche ai soli fini precauzionali, in relazione all'esposizione al rischio da contagio da COVID-19.</p>	<p>Il periodo trascorso in temporanea dispensa dal servizio è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato.</p> <p>Istituto al quale ricorrere qualora non sia possibile collocare il personale in regime di lavoro agile, al fine di assicurare l'osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19, con particolare riferimento al distanziamento sociale negli ambienti di lavoro, e la regolare turnazione del personale impegnato nelle attività correnti.</p> <p>Gli interessati, su ordine, in caso di sopravvenute/prioritarie esigenze di servizio, potranno essere chiamati a rientrare in sede.</p>
3	FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO DI SERVIZIO	<p>Allo scopo di assicurare il distanziamento sociale, i Cti e le figure a essi equipollenti possono disporre una differenziazione dell'orario di ingresso del personale mediante la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riarticolazione dell'orario di servizio, prevedendo fasce orarie differenziate che riducano il numero di presenze in contemporanea sul luogo di lavoro; - definizione di orari di ingresso differenziati, cadenzati per fasce orarie. <p>In relazione alle esigenze familiari dei militari correlate alla diversa articolazione degli orari di ingresso/uscita degli studenti dagli istituti scolastici, può essere, inoltre, previsto l'anticipo o il posticipo dell'inizio/termine delle prestazioni lavorative giornaliere individuali.</p>	<p>Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata dell'orario di lavoro.</p>
4	MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE	<p>Istituto straordinario (non computabile nel limite massimo di 45 gg annui) previsto ai sensi dell'art. 87, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il cui ricorso, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 31 dic. 2020, n. 183, c.d. "Milleproroghe", è consentito fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 per il personale assente dal servizio per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malattia; - quarantena con sorveglianza attiva; - permanenza fiduciaria domiciliare con sorveglianza attiva, dovuti al COVID-19. 	<p>Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 19 ott. 2020 del Ministro per la P.A., durante la quarantena con sorveglianza attiva o l'isolamento domiciliare fiduciario disposti dall'autorità sanitaria competente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il militare che non si trovi nella condizione di malattia certificata, svolge la prestazione lavorativa in modalità agile (previsione applicabile fino al 31 gen. 2021 (D.M. per la P.A. 23 dic 2020); - nel caso ciò non sia possibile, il militare è collocato in licenza straordinaria non computabile nel limite previsto, ai sensi dell'art. 87, co. 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020.
5	ASSENZA PER ACCERTAMENTI SANITARI	<p>L'assenza necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato (art. 4, co. 3, D.M. per la P.A. 19 ott. 2020). Tale previsione è applicabile fino al 31 gen. 2021 (D.M. per la P.A. 23 dic 2020).</p>	<p>L'interessato dovrà fornire al proprio Comando/Ente di appartenenza la idonea documentazione giustificativa dell'assenza.</p>
6	ALTRI ISTITUTI (previsti dall'ordinamento militare e norme correlate)	<p>LICENZA ORDINARIA.</p> <p>Con riferimento a tale istituto, si segnala la previsione relativa ai termini di fruizione. Ai sensi dell'art. 259, co. 6, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza COVID-19 non abbiano reso possibile la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria spettante, la parte residua è fruita entro i 12 mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.</p> <p>LICENZA STRAORDINARIA PER GRAVI MOTIVI DEBITAMENTE DOCUMENTATI</p> <p>Istituto previsto ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, e s.m.i.. Periodo computabile nel limite massimo di 45 gg annui di licenza straordinaria. Da concedere laddove ne ricorrano presupposti oggettivi afferenti a situazioni di gravità riguardanti la sfera di interesse del militare richiedente (ad es., per garantire supporto familiare per situazioni critiche indifferibili), che non sia possibile soddisfare utilizzando altre tipologie di licenze.</p>	<p>Istituti da concedere su richiesta degli interessati, in subordine a quelli precedentemente elencati.</p>

